

IL CASO WELBY-CAPPATO

SUL FINE VITA L'ULTIMA RESA DELLA POLITICA

LUIGIMANCONI

La sentenza della Corte di Assise di Massa che ha assolto Mina Welby e Marco Cappato dall'accusa di "istigazione o aiuto al suicidio", costituisce, per un verso, un'affermazione dell'umana compassione e del diritto mite e, per l'altro, una sconfitta della politica. Partiamo da quest'ultimo dato. Il 13 settembre del 2013 venne presentata alla Camera una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a regolamentare il "Rifiuto di trattamenti sanitari e la liceità dell'eutanasia". Quasi 7 anni sono passati da allora senza che il Parlamento abbia nemmeno avviato l'iter della discussione.

Quando si sente parlare di "ritardi della politica", con aggrottata preoccupazione da parte della politica stessa, ecco a cosa ci si può riferire. Quando, anche - e frequentemente - la politica disetta di "supplenza della magistratura", si deve constatare che quella funzione vicaria è davvero imposta dalle circostanze. Ossia da un pieno di domande e diritti, di bisogni e interessi che si smarrisce in un vuoto normativo e non ottiene riconoscimento legale; dunque, si rivolge all'unico soggetto che può offrire tutela: il giudice. E sembra proprio la vita, ma la "nuda vita", con le sue domande, i suoi patimenti e la sua finitezza, a interpellare il Tribunale quando il titolare del potere di legiferare, il Parlamento, abdica al proprio ruolo per ottusità o codardia. Quando lo stesso Cappato venne giudicato dal tribunale di Milano per la medesima accusa a proposito della morte di Fabiano Antoniani, la Consulta venne investita della questione di costituzionalità in merito all'articolo del codice penale (del 1930) sull'aiuto al suicidio.

Il 23 ottobre del 2018, la Consulta si esprimeva così: "L'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione". In assenza di quella "adeguata tutela" la Corte invitava il Parlamento a "intervenire con un'appropriata disciplina", decidendo di rinviare l'udienza sul giudizio di costituzionalità al 24 settembre 2019. Ebbene, un Parlamento torpido si dispose a lasciar trascorrere neghitiosamente quel tempo. E così, 11 mesi dopo, la Consulta precisa le rigorose condizioni che permettono la non punibilità di chi assista il paziente che abbia maturato "autonomamente e liberamente" il proposito di togliersi la vita. Ovvero "una patologia irreversibile" che sia causa di "sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili per il malato", in grado di sopravvivere solo attraverso "trattamenti di sostegno vitale", eppure capace di "prendere decisioni libere e consapevoli".

La novità della sentenza della Corte di Massa è che introduce, tra quei "trattamenti di sostegno vitale" che, soli, consentono la sopravvivenza del malato, anche la terapia farmacologica antidolorifica e antispastica (e l'evacuazione artificiale delle feci). Il quadro di riferimento rimane quello delineato dalla sentenza della Consulta del settembre 2019. E le sue parole, come le motivazioni della pronuncia della Corte di Assise di Milano, segnalano il possibile superamento di quella che resta, nella coscienza collettiva, una Grande Rimozione: la cancellazione del dolore. Per antiche ragioni storiche e culturali, la società italiana ha evitato a lungo di pensare e dire il dolore in tutta la sua potenza distruttrice. Superata una concezione penitenziale di esso, è rimasto un residuo di ritrosia a riconoscerlo e a contrastarlo con tutti i mezzi possibili. E nella stessa cultura medica si fatica a considerarlo come una patologia autonoma da diagnosticare e affrontare con adeguate terapie, quasi fosse solo un inevitabile effetto collaterale: mentre prima vittima della sofferenza non lenibile è il bene prezioso della dignità. Che, con la persona, fa una cosa sola. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

